

Mediatori familiari, avvio lento per gli elenchi nei tribunali

La riforma. Poche candidature e tempi lunghi per individuare gli esperti che devono informare le coppie in lite sul percorso stragiudiziale: pesano i requisiti stringenti. Da quest'anno obbligo di aggiornamento

Valentina Maglione
Valeria Uva

Lavori in corso per la mediazione familiare, strumento di soluzione stragiudiziale dei conflitti nei rapporti di coppia. Il sistema è stato riorganizzato dalla riforma Cartabia della giustizia civile (decreto legislativo 149/2022), che ha previsto di istituire in ogni tribunale un elenco di mediatori familiari a cui i partner in lite possono rivolgersi per avere informazioni sullo strumento e valutare se utilizzarlo. Ma oggi, a oltre sei mesi dall'entrata in vigore delle novità, il percorso non è concluso: in molti tribunali gli elenchi devono ancora essere costituiti e le domande presentate dai professionisti sono poche.

Si vedono invece i primi effetti della norma (sempre introdotta dalla riforma) che chiede ai giudici di ricordare ai litiganti la possibilità di avvalersi della mediazione familiare. Per quanto sia una prassi già applicata da tempo in alcuni fori, la sua formalizzazione in legge, secondo gli operatori, sta facendo lievitare l'interesse per lo strumento.

Per i mediatori, intanto, si è aperto il fronte della formazione, dato che il decreto 151 del ministero delle Imprese e del Made in Italy, in vigore dal 15 novembre 2023, ha riscritto i requisiti per esercitare la professione, prevedendo anche, da quest'anno, un «aggiornamento professionale continuo».

Nei tribunali

Nei mesi scorsi i tribunali hanno pubblicato i bandi con cui si invitavano i professionisti a fare domanda per iscriversi agli elenchi. In molte sedi l'iter è in corso: a Milano sta per essere costituito il comitato incaricato di esaminare le domande (al contempo, sarà rinnovato per due anni il protocollo di intesa per gestire lo spazio informativo



sulla mediazione familiare, attivato nel 2018); a Napoli i termini per le domande sarebbero scaduti, ma i «ritardatari» vengono presi in considerazione, viste le poche candidature arrivate finora.

La situazione è in continuo aggiornamento. Soprattutto nelle sedi più piccole si sono formati i primi elenchi. Ma le domande arrivate (e ammesse) in prima battuta sono davvero poche: quattro gli esperti a Lodi, tre a L'Aquila e Mantova, due a Termini Imerese. In controtendenza solo Bari dove sono arrivate circa 30 domande.

«Ci risulta che a oggi solo un quarto dei tribunali abbia costituito l'elenco dei mediatori familiari», spiega Federica Anzini, presidente dell'associazione di mediatori familiari Aimef e coordinatrice della federazione delle associazioni Fiamef. «I professionisti nell'elenco – continua – guadagnano visibilità, perché il giudice invita le coppie a rivolgersi a loro per essere informati, ma devono accettare la valutazione di un comitato esterno. Comunque anche i non iscritti possono esercitare la mediazione familiare». A molti mancano i cinque anni di iscrizione a un'associazione, chiesti dalla riforma

La domanda.

Anche se la prassi della mediazione è avviata da tempo con la riforma Cartabia cresce l'interesse verso la risoluzione dei conflitti familiari fuori dalle aule di tribunale

per entrare negli elenchi: «Requisito importante, che riconosce il ruolo delle associazioni, ma cinque anni sono troppi: vogliamo proporre di ridurli».

Da poco poi le Entrate hanno chiarito (interpello 468/2023) che per iscriversi all'elenco occorre versare la tassa di concessione governativa di 168 euro.

Formazione e compensi

I nuovi aspiranti mediatori devono seguire un corso di formazione di almeno 240 ore e superare un esame finale. In più da quest'anno il Dm 151 chiede un aggiornamento continuo: 10 ore l'anno sulle stesse materie oggetto del corso iniziale (tra cui conflitti di coppia, rapporti patrimoniali e tutela dei minori), con attività di laboratorio su casi teorico-pratici. Prescrizioni in parte diverse

da quelle della norma tecnica Uni dedicata alla mediazione familiare, che si possono seguire per avere la certificazione, e dagli ulteriori requisiti chiesti da ogni associazione per iscriversi. «Il decreto 151 ha stabilito criteri-base per tutti – spiega Paola Farinacci, componente dell'associazione Simef e della commissione tecnica di Fiamef sulla riforma – ma alcuni punti esclusi, come la durata biennale dei corsi e la conduzione di un caso di mediazione con la supervisione di un collega esperto, andrebbero recuperati. Cercheremo soluzioni condivise con la revisione della norma Uni e nelle associazioni».

Intanto, si preparano i nuovi corsi: «La nostra scuola avvierà in autunno la 63esima edizione del corso di formazione alla mediazione familiare con il programma in linea con le indicazioni del decreto – anticipa Chiara Vendramini, presidente dell'associazione Gea genitori ancora Ets –; ora veniamo anche contattati da tanti colleghi che vogliono sapere se hanno i requisiti per continuare a esercitare». Il tema c'è, perché il Dm ha previsto una norma transitoria per chi, al 15 novembre 2023, aveva già l'attestato di mediatore familiare ottenuto frequentando un corso di almeno 220 ore con esame finale, soglia non sempre raggiunta, soprattutto in passato.

Con il decreto 151 hanno anche debuttato le regole per i compensi dei mediatori, da pattuire al compimento dell'incarico e calcolati in base al grado di complessità e conflittualità. Una soluzione che non convince: «Chiedere al mediatore di valutare il grado di conflittualità e di comunicarlo ai mediandi non è in linea con il suo ruolo – considera Lilia Andreoli, presidente dell'associazione Aims –; stiamo lavorando per agganciare la valutazione a criteri prefissati e il più possibile oggettivi».